

# FAQ

**Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici**  
**approvato con D.D. n. 11084 del 22/05/2024 (modificato con D.D. n. 12809 del 10/06/2024)**

**- Soggetti beneficiari:**

**- Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere**  
**- Aziende Sanitarie Locali, ASP, Comuni, Unione dei Comuni, Società della Salute (SdS), Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023**

Aggiornamento al 17/10/2024

**D.1):** con riferimento al bando in oggetto, un Comune vorrebbe chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- paragrafo 3.1 dell'allegato 1 - edificio dotato di caldaia a condensazione per la climatizzazione invernale ed un gruppo frigo (solo freddo) aria /acqua elettrico per la climatizzazione estiva.

Si intende prevedere la rimozione del gruppo frigo esistente e l'installazione di un sistema dotato anche di pompa di calore a supporto del riscaldamento invernale (mantenendo la caldaia esistente a gas metano).

Il nuovo sistema prevederà quindi il supporto al riscaldamento invernale (caldaia) e la climatizzazione estiva.

1) Tale intervento risulta incentivabile nella sezione 3b?

In caso affermativo, in quale percentuale devono essere gli apporti minimi e massimi della Pompa di Calore rispetto al fabbisogno richiesto dall'edificio in climatizzazione invernale?

- paragrafo 3.1 dell'allegato 1 - "Gli interventi 1b) e 3b) (pompa di calore) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi."

2) Nel caso di attuazione dell'intervento 3b viene precluso l'accesso al contributo Conto Termico 2.0 in quanto tale contributo è riconosciuto solo in caso di sostituzione di un generatore esistente con uno a pompa di calore, intervento non previsto al paragrafo sopracitato. Chiediamo conferma dell'interpretazione dell'ammissibilità.

- paragrafo 3.1 dell'allegato 1 - l'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso.

Il solo intervento 3b) pompa di calore non consente aumento di potenza se non combinato al 4b, con la conseguenza che la pompa di calore in molti casi dovrà essere molto piccola, e risultare ininfluente sul fabbisogno.

Per esempio: un edificio con un fabbisogno termico 200 kWt ha un contatore di 6 kWe impegnati.

3) Si evidenzia come l'impossibilità di aumentare contestualmente la potenza con il solo intervento 3b, laddove sia impossibile realizzare un 4b (esempio edifici storici), renda ininfluente montare una pompa di calore ai fini termici.

4) "Ai fini del presente bando non sono ammissibili: interventi 3b) (pompa di calore) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore.

La nuova pompa di calore può essere dimensionata per soddisfare autonomamente il fabbisogno termico lavorando in alternanza alla attuale caldaia, oppure può solo soddisfare una quota del fabbisogno ad integrazione della vecchia caldaia? In questo secondo caso quale è la potenza accettabile del contributo della pompa di calore (il 30%, 60% o 80%) alla vecchia caldaia?

5) Ai fini del presente bando non sono ammissibili: modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti 4b).

Nel caso di un fabbricato dove sia già presente un impianto fotovoltaico di piccola taglia dal 2012 che copre il 5% dei consumi attuali, è possibile accedere al bando con impianto 4b che vada a coprire fino al 95% dei restanti consumi elettrici creando una nuova sezione CENSIMP autonoma e separatamente contabilizzata (diverso contatore di produzione) ma connessa sul medesimo POD, non rappresentando una modifica o integrazione dell'impianto esistente bensì una nuova sezione?

**R.1): si risponde per punti ai vostri quesiti:**

1) Secondo quanto descritto, l'intervento risulta ammissibile qualora la pompa di calore non sia utilizzata esclusivamente per la climatizzazione estiva. Il sistema pompa di calore - caldaia deve essere assimilabile ad un sistema ibrido il cui funzionamento deve essere intelligente (per esempio grazie alla presenza di un sistema di gestione che fa lavorare la caldaia o la pompa di calore in modo parallelo o alternato in base a quanta energia termica sta richiedendo l'edificio in quel momento). Fino a un certo livello di richiesta termica, nei giorni meno freddi, funziona solo la pompa di calore elettrica che garantisce efficienza e sostenibilità superiori, dopodiché, quando bisogna riscaldare di più perché fuori fa più freddo, subentra la caldaia a condensazione, in affiancamento oppure, se il clima è molto rigido, ad esempio sotto gli 0°C, da sola.

Si ricorda inoltre che la pompa di calore dovrà prevedere un ERES minima secondo la normativa vigente. Infine, in riferimento all'intervento 3b), si ricorda che il costo ammissibile della pompa di calore è determinato con costi predeterminati (Metodologia OCS) dipendenti dalla potenza della macchina.

2) Si precisa che nel bando non è prevista la sostituzione del generatore di calore ma solo la sua integrazione con una pompa di calore.

3) Il bando prevede che in caso di installazione della pompa di calore, questa debba essere integrata nell'impianto esistente e quindi far funzionare l'impianto come un sistema ibrido. A questo proposito si veda la risposta la quesito n.1.

4) Si veda la risposta la quesito n.1.

Si precisa che solo una attenta progettazione termotecnica potrà dirimere quale potrebbe essere la potenza della pompa di calore e come debba interfacciarsi in maniera efficiente ed efficace con l'impianto esistente.

5) Secondo quanto descritto, si ritiene che questo non sia possibile.

**D.1bis):** in merito alla risposta di cui al precedente punto 5), siamo a chiedere ulteriore chiarimento specificando quanto segue:

- L'impianto fotovoltaico già esistente è dotato di proprio contatore di produzione e non verrà modificato nè potenziato.

- Verrà proposto all'accesso di contributo 2.2.1 nuovo impianto fotovoltaico separato ( con contatore di produzione separato) che copra parte dei consumi ai fini dell'autoconsumo come previsto dal bando.

- Ai fini della connessione alla rete verrà creata nuova sezione CENSIMP e non potenziamento del CENSIMP esistente. Entrambe le sezioni sono sottese al medesimo POD

Si configurerebbero quindi come 2 impianti separati dotati di rispettivi contatori MID certificati da Agenzia dei Monopoli e periodicamente verificati ai sensi del T.U.A.

Resta ovviamente fermo il punto di cui allegato 1 punto 6.3 Obblighi del beneficiario art.30: cedere alla Regione eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o uno dei diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del D.lgs.199/2021, in attuazione delle politiche di contrasto alla povertà energetica quali quelle previste nella Proposta di legge n°2 approvata mediante deliberazione della G.R. del 15/04/2024.

Chiediamo quindi chiarimento e disamina della questione al fine di poter procedere alla presentazione della domanda di accesso al contributo.

**R.1bis):** fermo restando che non sono ammissibili:

- interventi per la realizzazione di impianti rinnovabili che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;

è possibile realizzare un impianto ftv affiancato a un impianto esistente anche se collegato allo stesso POD, purché distinto da quello esistente ovvero con propri moduli, collegamenti , inverter , etc.

Si ricorda che ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando

- per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile;

- la potenza nominale elettrica degli interventi 2b2) e 4b) non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente.

**D.2):** in merito a quanto riportato nell'Allegato 1 del bando Azione Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici", riportiamo i seguenti quesiti:

1°QUESITO (Cap.3, Allegato 1 del Bando) "Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile"

-Ciò significa che se la produzione energetica dell'impianto supera quella del fabbisogno energetico dell'edificio l'intervento non è incentivabile, oppure è incentivabile comunque a patto che l'energia in esubero venga ceduta alla Regione Toscana?

-Tale rispetto deve essere verificabile nella Diagnosi Energetica?

2°QUESITO (Cap.3, Allegato 1 del Bando) "Ai fini del presente bando non sono ammissibili:(...)- modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti"

-Il nostro progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico nuovo su edificio scolastico, in cui però è già presente un piccolo impianto fotovoltaico, il quale non sarà modificato.

Nuovo impianto e impianto preesistente avranno però un unico POD (...). Chiediamo conferma in merito alla relativa ammissibilità.

**R.2):** si risponde per punti ai quesiti ricevuti:

1) ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, l'intervento 4b) è ammissibile se la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico risulta inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile e se la potenza nominale elettrica non è maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente (integrazione del 18/07/2024).

Allo stesso paragrafo è precisato che "la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi".

Il requisito deve essere verificabile dalla Diagnosi Energetica e dalla Relazione Tecnica, di cui all'allegato C) "scheda intervento".

Il Bando non prevede la cessione dell'energia in esubero alla Regione Toscana, ma prevede che eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o uno dei diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del D.lgs.199/2021, dovranno essere ceduti alla Regione in attuazione delle politiche di contrasto alla povertà energetica quali quelle previste nella Proposta di legge n°2 approvata mediante deliberazione della G.R. del 15/04/2024.

2) ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, non sono ammissibili le modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, come in questo caso; da quanto descritto, pertanto, la proposta appare non ammissibile.

Si precisa inoltre che, fermo restando che non sono ammissibili:

- interventi per la realizzazione di impianti rinnovabili che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile,

è possibile realizzare un impianto ftv affiancato a un impianto esistente anche se collegato allo stesso POD, purché distinto da quello esistente ovvero con propri moduli, collegamenti, inverter, etc..

Si ricorda che ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando:

- per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile;
- la potenza nominale elettrica degli interventi 2b2) e 4b) non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente (integrazione del 12/07/2024).

**D.3):** vorremmo presentare due domande per opere di efficientamento energetico da realizzare su una scuola pubblica: una per interventi di coibentazione termica (cappotto e isolamenti dei solai di copertura), finanziabili dal Bando Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" e l'altra per realizzazione di impianto fotovoltaico, sempre per il medesimo edificio, finanziabile dal Bando Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici".

Sarebbe bene eseguire gli interventi di coibentazione e installazione dell'impianto fotovoltaico contestualmente, sia per risparmiare costi di cantiere e tecnici, sia velocizzare i tempi di esecuzione e arrecare minor disturbo all'attività scolastica (l'impianto fotovoltaico dovrebbe infatti essere installato proprio su coperture che vengono coibentate o di cui viene sostituito il manto).

E' possibile presentare un unico PROGETTO ESECUTIVO, in cui siano chiaramente identificabili i costi afferenti gli interventi di coibentazione e l'installazione impianto fotovoltaico, e successivamente presentare le due domande di finanziamento distinte?

**R.3):** ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027. Nello specifico non è possibile presentare un unico progetto esecutivo, ma occorre progettare l'intervento in due lotti funzionali, ciascuno con il proprio CUP CIPE. In definitiva vige la regola per cui ad una domanda di finanziamento a valere sul FESR 2021-2027 corrisponde un solo CUP CIPE.

**D.4):** in merito al bando Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici", riportiamo i seguenti quesiti:

- L'intervento 3b) pompe di calore può essere realizzato a integrazione di generatore esistente. Nel nostro caso, in merito a intervento di efficientamento energetico da realizzare in edificio scolastico, vorremmo affiancare una nuova pompa di calore a un generatore caldaia esistente, a servizio del riscaldamento di tutti i locali scolastici e per la produzione di acqua calda sanitaria sia per i bagni della scuola che per i locali cucina e lavaggio; cucina e lavaggio non sono locali riscaldati.

1° quesito: L'intervento di installazione della pompa di calore a integrazione della caldaia, che è a servizio del riscaldamento dei locali riscaldati e produce acqua calda per locali riscaldati e non, è ammesso in questo caso?

- Nella tipologia di intervento 4b) (fotovoltaico e accumulo), abbiamo intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico aggiuntivo a uno già presente sulla copertura di edificio scolastico, nei limiti di potenza imposti dal bando (la produzione energetica dei due impianti sarà inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico dell'edificio).

2°quesito: il fabbisogno elettrico dell'edificio è dato dai consumi della scuola nella sua interezza, includono anche i consumi dei locali cucina e lavaggio che non sono riscaldati. Il contatore è ovviamente uno per tutto l'edificio. E' corretto considerare i consumi di tutto l'edificio per calcolare la potenza dell'impianto fotovoltaico, giusto?

3°quesito: l'accumulo deve avere la capacità massima 1,5 volte la potenza dell'imp.fotovoltaico; nel nostro caso la potenza è data dalla somma di impianto preesistente (che non ha accumulo) e nuovo. E' corretto?

**R.4): si risponde per punti:**

**1) L'intervento descritto è ammissibile, purchè l'impianto di adduzione di acqua calda sanitaria sia già presente nei locali cucina e lavaggio e che il fabbisogno di acqua calda sanitaria rimanga inalterato nella situazione post intervento rispetto a quella ante intervento.**

**2) E' corretto considerare i consumi di tutto l'edificio per calcolare la potenza dell'impianto fotovoltaico. Oltre a verificare il fabbisogno energetico elettrico del fabbricato, deve essere verificata che la somma della potenza dei 2 impianti fotovoltaici non superi quella del contratto di energia elettrica esistente.**

**3) La potenza da prendere in considerazione è solo quella dell'impianto fotovoltaico di nuova realizzazione.**

**D.5):** nell'ambito del bando in oggetto vorremmo installare un impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina comunale di XXX, dato che possiede un contatore da 56 kw ed un consistente consumo elettrico annuo.

Abbiamo necessità di smaltire l'amianto presente in copertura, e probabilmente di fare altre opere edili correlate come la sostituzione dei controsoffitti e la eventuale sostituzione di alcuni elementi strutturali se ammalorati.

Vorremmo capire se è ammissibile in qualche modo lo smaltimento amianto, e se lo sono altre eventuali opere edili, visto che dalla lettura dell'allegato 1 del bando la rimozione amianto sembra incentivabile solo per intervento 2b2) e 5b) (che peraltro sembrano interventi che non necessariamente hanno a che vedere con coperture dove può essere presente amianto), mentre non sembra ammissibile per l'intervento 4b) che ha sempre a che vedere con coperture e quindi potenzialmente con presenza amianto.

**R.5): nel caso della metodologia a "costi reali", di cui al paragrafo 3.4.1 del Bando, tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ritenute ammissibili di cui alle lettere a) investimenti materiali e b) opere impiantistiche, comprensive di IVA. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 3.4.2 del Bando, per la realizzazione degli interventi 1b), 2b1), 3b) e 4b) nonché per la redazione della diagnosi energetica previsti nel bando, l'importo delle spese ammissibili su cui calcolare il contributo da assegnare all'operazione è determinato a costi unitari secondo quanto previsto dalla metodologia di calcolo di unità di costo standard basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 così come approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024. Trattandosi di costi soggetti a UCS sono escluse tutte le opere edili non ricomprese in tale costo, per cui né l'amianto né la manutenzione della copertura sono comprese.**

**D.6):** rispetto al nuovo bando (FV Pdc) avremo un chiarimento da inviare per la questione della caldaia da rimuovere:

"In riferimento al bando di gara, vorremo richiedere un chiarimento in merito alle specifiche riportate a pagina 9 dell'allegato 1. Nello specifico, si afferma che "Ai fini del presente bando non sono ammissibili: [...] interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore".

Alla luce di quanto sopra, vorremmo sapere se è possibile procedere con l'installazione di una pompa di calore e, contestualmente, eliminare uno dei tre generatori che attualmente compongono l'impianto esistente. Tale intervento sarebbe volto a migliorare l'efficienza energetica complessiva del sistema senza compromettere la funzionalità degli altri generatori di calore esistenti."

**R.6): il bando non prevede la sostituzione del generatore di calore ma solo la sua integrazione per cui il caso descritto risulta essere non è ammissibile. Anche la sostituzione parziale di un generatore di calore non è prevista dal Bando.**

**D.7):** in riferimento al bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici" si richiedono le seguenti precisazioni:

1) l'Amministrazione Comunale ha un progetto esecutivo approvato il linea tecnica finalizzato all'installazione di un impianto fotovoltaico sui magazzini presenti all'interno del centro operativo comunale. Tale area, di proprietà comunale, si considera adibita ad uso pubblico in quanto vi vengono svolte attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente anche se l'edificio, nello specifico, non è aperto al pubblico?

2) la zona destinata a magazzini, composta da due edifici adiacenti, fa parte di un'area all'interno della quale sono presenti altri edifici comunali adibiti ad uffici, polizia municipale, servizi officina, falegnameria ecc. Tutta l'area (tutti gli edifici) è servita da contatore gas e da un quadro generale elettrico. Gli edifici interni all'area sono serviti da più generatori di calore. E' ammissibile l'intervento anche se il contatore gas ed il contatore di energia elettrica sono unici per più edifici?

3) gli edifici adibiti a magazzini sulle cui coperture saranno installati gli impianti (due porzioni sottese a due differenti inverter) sono solo in parte riscaldati: il magazzino piccolo non è riscaldato, quello grande solo per una porzione. L'intervento è ammissibile in toto a contributo o solo in parte? Nel caso lo sia in parte si considera la percentuale del volume riscaldato sul totale?

4) dal bando e dalla delibera che approva i costi standard sembra che tra le spese ammissibili per la tipologia 4b) ci sia solo la fornitura e posa in opera dell'impianto, l'eventuale sistema di accumulo e le spese tecniche per la diagnosi energetica. Confermate che non sono ricomprese le spese derivanti da opere edili anche se dal bando sono previsti criteri premianti per la rimozione di amianto? Il progetto in questione prevede infatti la contestuale sostituzione dell'eternit presente, appoggiato sulla copertura, con pannelli sui quali saranno installati i moduli fotovoltaici.

5) al paragrafo 3.1 del bando è specificato che "Eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o uno dei diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del D.lgs.199/2021, dovranno essere ceduti alla Regione in attuazione delle politiche di contrasto alla povertà energetica quali quelle ... ". Con quale criterio i crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto o altre tipologie di incentivo saranno ceduti alla Regione? Tutti i crediti? A tempo illimitato? Fino a quale concorrenza?

**R.7): si risponde per punti ai vostri quesiti:**

1) ai sensi dell'allegato A-Definizioni al Bando, per "edificio adibito ad uso pubblico" si intende l'edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici (art 2 lett i-sexies) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) di cui al paragrafo 2.1 del bando (istituzionale, scolastico, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato. Sono esclusi gli edifici ad uso residenziale e assimilabile (Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993). Nel caso specifico, se capiamo bene, si tratta di edificio destinato ad attività istituzionale di protezione civile, pertanto ad uso pubblico, pertanto ammissibile.

2) ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.). Nel vostro caso, se si interviene su più edifici, secondo quanto sopra descritto, il progetto è ammissibile, fatte salve tutte le altre prescrizioni del Bando.

3) ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, lettera c), gli edifici oggetto di intervento, al momento della presentazione della domanda, devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020. Gli edifici o porzioni di edifici che non rispettano questo requisito non sono ammissibili a contributo.

4) nel caso della metodologia a "costi reali", di cui al paragrafo 3.4.1 del Bando, tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ritenute ammissibili di cui alle lettere a) investimenti materiali e b) opere impiantistiche, comprensive di IVA. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 3.4.2 del Bando, per la realizzazione degli interventi 1b), 2b1), 3b) e 4b) nonché per la redazione della diagnosi energetica previsti nel bando, l'importo delle spese ammissibili su cui calcolare il contributo da assegnare all'operazione è determinato a costi unitari secondo quanto previsto dalla metodologia di calcolo di unità di costo standard basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 così come approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024.

5) Il Bando non prevede la cessione dell'energia in esubero alla Regione Toscana, ma prevede che eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o uno dei diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del D.lgs.199/2021, dovranno essere ceduti alla Regione in attuazione delle politiche di contrasto alla povertà energetica quali quelle previste nella Proposta di legge n°2 approvata mediante deliberazione della G.R. del 15/04/2024. Le modalità di attuazione saranno individuate con successivi atti regionali e recepite nelle Convezioni che saranno sottoscritte con il soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo 6.2 del Bando.

**D.8):** con riferimento ai bandi "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" e "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici"

affidenti al "Programma regionale Fesr 2021-2027" promosso da Regione Toscana, ai fini dell'opportunità di presentazione delle candidature, si chiede quanto segue:

- è possibile per il medesimo Comune presentare più candidature per edifici pubblici diversi?
- è possibile candidare un progetto avente quale fonte di finanziamento il cumulo dei finanziamenti concessi dai bandi sopra richiamati?

Avendo un progetto relativo a delle opere opzionali facente parte di un progetto principale (che presenta già contratto lavori sottoscritto e in corso di esecuzione) e che attualmente non trova copertura nel Q.E. originario dell'appalto e quindi non risulta finanziato, se non attraverso la ricerca di nuove risorse a cui attingere. Per quanto sopra premesso è corretto considerare quale progetto candidabile, previo adeguamento ai criteri di ammissibilità ai sensi dei bandi su citati, il progetto delle opere opzionali del contratto già sottoscritto?

In tal caso si riterrebbe corretto considerare che l'avvio dei lavori del progetto principale non corrisponda all'avvio dei lavori anche per il progetto delle opere opzionali.

**R.8): si risponde per punti ai quesiti formulati:**

1) ai sensi dei paragrafi 3.5.1 e 3.5.2 del Bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici", per l'Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici", relativamente agli Enti Locali, ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a € 1.500.000,00. Pertanto, il medesimo Comune può presentare più candidature per edifici pubblici diversi.

2) ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici", il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito delle Azioni del PR FESR 2021-2027 diverse dalle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 nonché con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

In particolare, si specifica che, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

3) per essere candidabile il progetto relativo alle opere opzionali dovrebbe avere un proprio CUP CIPE (diverso da quello dell'appalto principale) ed essere autonomo e funzionale. Diversamente, se collegato all'appalto principale, l'avvio dei lavori del progetto principale corrisponde all'avvio dei lavori anche per il progetto delle opere opzionali **(con lavori avviati la domanda non è ammissibile).**

Considerato che si parla di "adeguamento ai criteri di ammissibilità", ne ricordiamo alcuni:

- il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero;
- ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda;
- il progetto che preveda uno o più tipologie di intervento 1b), 2b1), 3b) e 4b), deve comportare spese ammissibili totali superiori a 15.000,00 euro, così come determinate attraverso la metodologia a "costi unitari".

Il progetto che preveda soltanto la tipologia di intervento 1b) deve comportare spese ammissibili totali superiori a 10.000,00 euro, così come determinate attraverso la metodologia a "costi unitari".

Il progetto che preveda uno o più tipologie di intervento 2b2) e 5b), deve comportare spese ammissibili totali superiori a 200.000,00 euro, così come determinate attraverso la metodologia a "costi reali".

- ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda.

**D.9):** in merito al bando in oggetto, si chiede gentilmente di fare chiarezza in merito al quesito seguente.

Al punto 3.1 "Tipologie di intervento ammissibili" viene disciplinato che "Le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A."

Poi però al punto 3.4 "Spese ammissibili" viene stabilito che "In particolare la metodologia di calcolo del contributo a costi reali riguarderà esclusivamente le tipologie di intervento 2b2 e 5b. Saranno invece adottate le Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a "costi unitari", così come approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024, esclusivamente nel caso delle tipologie di intervento 1b, 2b1, 3b e 4b nonché per la redazione della diagnosi energetica. Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 comma 1 lettera a) del

Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato sarà calcolato esclusivamente secondo la metodologia a costi reali (Opzione 2 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B)".

Quindi la modalità di realizzazione tramite PPP è prevista solo per gli interventi 2b2 (Impianti geotermici a bassa entalpia) e 5b (teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti) ?

**R.9):** il paragrafo 3.4 del Bando prevede che nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato sarà calcolato esclusivamente secondo la metodologia a costi reali (Opzione 2 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B). La citata Opzione 2 riguarda i casi in cui l'operazione viene attuata, appunto, attraverso un PPP e prevede tutte le tipologie di intervento, come di seguito elencate, che nel caso di specie, però, dovranno essere quantificate a costi reali:

1b) impianti solari termici;

2b1) impianti geotermici a bassa entalpia;

2b2) impianti geotermici a media entalpia;

3b) pompe di calore;

4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;

5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.

Pertanto, la sua interpretazione "restrittiva" non è corretta.

**D.10):** è possibile, per la stessa u.i., presentare la richiesta per entrambe i finanziamenti? (PROGETTI PDI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI & PRIDUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI PUBBLICI):

Il primo per intervenire su strutture orizzontali / infissi e il secondo per l'installazione sulla copertura del fabbricato di pannelli fotovoltaici/pannelli solari? Ovviamente prendendo due CUP differenti.

**R.10):** ai sensi del paragrafo 3.6. del Bando, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo<sup>3</sup>. Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito delle Azioni del PR FESR 2021-2027 diverse dalle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 nonché con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

In particolare, si specifica che, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Ciò detto è possibile intervenire sullo stesso edificio con due progetti diversi e distinti: ciascun progetto dovrà avere il proprio CUP CIPE. Un progetto sarà presentato sul Bando Efficientamento Energetico Immobili Pubblici, l'altro sul Bando per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici. Questo in linea di principio; l'ammissibilità a contributo è condizionata dal rispetto delle prescrizioni del Bando stesso.

**D.11):** con riferimento al bando in oggetto si chiede se l'intervento "3b) pompe di calore" ammetta anche l'installazione di pompa di calore acqua – acqua (ad esempio con emungimento di acqua di falda). Nel caso l'installazione di una pompa di calore di tipo acqua – acqua sia ammessa, si chiede un chiarimento sulla metodologia di calcolo dell'incentivo che viene dato per l'installazione di questa tipologia di pompa di calore.

**R.11):** l'intervento "3b) pompe di calore" con l'installazione di pompa di calore acqua – acqua è ammissibile.

Tuttavia, considerato che per la tipologia d'intervento 3b) il contributo da assegnare all'operazione è determinato a costi unitari secondo quanto previsto dalla metodologia di calcolo di unità di costo standard e che l'allegato G individua 2 macrocategorie:

3b.1- pompe di calore aria-acqua

3b.2- pompe di calore terreno-acqua

per il calcolo del contributo per la macro categoria pompa di calore acqua – acqua è possibile fare riferimento alla tipologia 3b2.

**D.12):** si richiede se la documentazione legata alla relazione tecnica di diagnosi energetica da allegare alla domanda deve essere obbligatoriamente firmata da una ESCO o da un tecnico certificato UNI CEI 11339 FIN DA SUBITO Oppure Se tale documento può essere presentato da un ingegnere iscritto all'albo professionale IN QUESTA PRIMA FASE e qualora Il progetto dovesse essere finanziato possa essere presentato un progetto esecutivo contenente la diagnosi energetica firma di Tecnico certificato licei 11339.

**R.12):** ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda.

In conformità al D.M. 23/06/22 par 2.4.1 la diagnosi energetica può essere “standard” oppure “dinamica” e deve essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

Il Bando, pertanto, non prevede “fasi” (presentazione domanda e ammissione a contributo) rispetto a quanto prescritto, ma si riferisce al momento della presentazione della domanda.

**D.13):** in merito ai requisiti necessari per partecipare al bando Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” a cui siamo interessati, chiedo se la presenza del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è strettamente necessario o meno.

**R.13):** ai sensi del paragrafo 3.1 del bando, ciascun intervento (tra quelli ammissibili descritti dallo stesso paragrafo) deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda. Pertanto il progetto oggetto di richiesta di contributo deve essere sviluppato almeno al livello di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, pena la non ammissibilità dello stesso.

**D.14):** in ai fini della predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi prioritari individuati dalla Regione Toscana, come da nota dello scorso 2 agosto, sono a richiedere, possibilmente, un riscontro al seguente quesito.

Gli interventi proposti a finanziamento dallo scrivente Comune di XXX sull'Azione di cui in oggetto riguardano unicamente la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio di immobili comunali; non sono quindi previsti interventi di modifica/integrazione a impianti termici per la realizzazione di sistemi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile.

L'omologo bando regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 11084 del 22/05/2024, che costituisce riferimento anche per le Aree Interne, prevede che ciascun intervento proposto debba fondarsi sulle risultanze di una diagnosi energetica dell'edificio; la diagnosi energetica è tuttavia uno studio che, da normativa, dovrebbe a mio parere accompagnare progetti di riqualificazione energetica complessiva o ristrutturazioni di immobili, ma che diventa sproporzionato rispetto al fine e perde di senso quando si tratta semplicemente di realizzare un impianto fotovoltaico a servizio di edifici di normale uso civile.

E' possibile chiarire se, anche per interventi che prevedono la sola realizzazione di impianti fotovoltaici, il progetto di fattibilità tecnico-economica debba essere proceduto da una diagnosi energetica o se la stessa possa essere omessa, anche in ragione del fatto che il bando prevede espressamente che il dimensionamento dell'impianto debba essere condotto sull'attuale consumo annuale dell'edificio, risultando di fatto già univocamente determinata la scelta progettuale?

**R.14):** ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda. Si ricorda che la diagnosi energetica è documento obbligatorio ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando.

**D.15):** riguardo al bando in oggetto, la QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE del Comune può essere pubblica di altra natura e non necessariamente risorse proprie di cassa del Comune (tipo Ministero, Regione, fondazione Cassa Risparmio, PNRR... ecc).

**R.15):** ai sensi del paragrafo 4.2 del bando, al momento della presentazione della domanda, è necessario indicare la modalità di copertura finanziaria dei costi di investimento (rif. Sezione D.3.1 del modello di domanda ) e il dettaglio delle fonti di finanziamento diverse dal PR (rif. Sezione D.3.2 del modello di domanda) tra cui risorse proprie o altre fonti pubbliche (Stato, Regione, Cassa Depositi e Prestiti, GSE, etc).

Al momento della presentazione della domanda è inoltre necessario fornire una dichiarazione di copertura finanziaria (modulo 3 allegato al modello di domanda) consistente in una dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, a dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR.

Pertanto ai sensi del paragrafo 6.3 del bando, solo alla firma della Convenzione (da sottoscrivere obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo), il beneficiario dovrà



assicurare la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dell'intero progetto non coperta dal contributo, pena la revoca del contributo.

**D.16):** premesso che il bando non lo richiede esplicitamente, ma lo si deduce dall'allegato B dove è richiesto l'invio del piano triennale delle opere pubbliche con inserita l'opera oggetto di finanziamento.

Si richiede se sia obbligatoria che il piano delle opere sia adottato dal Consiglio Comunale oppure se sia sufficiente una delibera della Giunta e poi l'approvazione del Consiglio successiva alla scadenza del bando.

**R.16):** l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del progetto proposto non costituisce condizione di ammissibilità al Bando, per cui potete procedere con la presentazione della domanda.

L'inserimento dell'operazione nel Programma Triennale delle OO.PP. è disciplinato dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ed è legato all'importo dell'investimento.

Potete, pertanto, compilare la tabella facendo riferimento agli atti di cui disponete, effettuando poi il caricamento in upload degli stessi atti.

**D.17):** il Comune intende presentare domanda sull'azione 2.2.1, trattandosi di intervento su una scuola di proprietà comunale, mediante l'intervento 4b) previsto al paragrafo 3.1 del bando e si chiede quanto segue.

1) Trattandosi di intervento di importo stimato inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 NON deve essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici dell'Ente.

Si chiede pertanto, in tal caso, cosa deve essere indicato nella sezione C.1 del modulo di domanda di finanziamento, in cui è richiesto obbligatoriamente di indicare gli estremi dell'atto di approvazione del programma triennale (numero, data, anno e riferimento), nonché di allegare l'atto di approvazione del programma. Si chiede conferma che sia sufficiente specificare e allegare una dichiarazione che indichi che l'intervento non è soggetto a tale adempimento.

2) Si chiede se per ottenere i punteggi aggiuntivi dei criteri di valutazione e di premialità relativi a contestuali interventi di prevenzione sismica e/o di efficientamento energetico, sia obbligatorio presentare un unico progetto (approvato dalla stessa Delibera di Giunta) in cui, con diversi lotti funzionali, siano evidenziati i vari interventi.

Oppure se può essere sufficiente dimostrare la contemporaneità anche con altra idonea documentazione (separata Delibera di Giunta e CUP-ST assegnato alle altre domande già presentate), anche tenendo conto che le domande per i progetti di prevenzione sismica dovevano essere presentate entro lo scorso 15/04, data alla quale né il presente bando né gli elementi essenziali erano ancora stati approvati e pubblicati.

**R.17):** si risponde per punti ai quesiti proposti:

1) è sufficiente specificare e allegare una dichiarazione che indichi che l'intervento non è soggetto a tale adempimento;

2) per il Criterio valutazione n° 8: Complementarità con interventi di prevenzione sismica - Progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica, è richiesto di fornire l'Atto di approvazione del progetto di prevenzione sismica o, in alternativa, l'Atto di approvazione del progetto di prevenzione sismica per il quale è stata presentata domanda a valere sul bando di cui all'Azione 2.4.1 del PR FESR 2021-2027.

Per il Criterio premialità n° 7. Progetto prevede anche interventi di efficientamento energetico, è richiesto di fornire l'Atto di approvazione del progetto di efficientamento energetico.

Ai fini di cui sopra non è necessariamente richiesta la presentazione di un unico progetto, purché si dimostri che si interviene contestualmente sullo stesso edificio.

A questo proposito si ricorda l'importanza di aver acquisito CUP CIPE diversi per i diversi progetti, ovvero per i diversi lotti in caso di progetto unitario, nel caso in cui l'Ente abbia richiesto per ciascun progetto/lotto un contributo nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027. Questo perché ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

**D.18):** con la presente sono a chiedere con quali dati devo effettuare la registrazione della RSA XXX:

- dati del Direttore (Responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda)

- dati del Presidente (Rappresentante legale dell'ente).

**R.18):** i dati devono essere del rappresentante legale che deve anche firmare digitalmente la domanda.

Se invece l'ente intende presentare la domanda a cura di un soggetto delegato, solo in questo caso, la registrazione dovrà essere fatta dal soggetto terzo delegato che firmerà poi la domanda in nome e per conto del legale rappresentante.

In caso di delega, è necessario scrivere nella domanda "IO SOTTOSCRITTO NOME E COGNOME DEL SOGGETTO DELEGATO" e allegare la delega del legale rappresentante che indica il soggetto che presenta e firma in nome e per conto del legale rappresentante.

Deve esserci corrispondenza tra il soggetto che appare in domanda in anagrafica e il soggetto che firma digitalmente la domanda.

**D.19):** perché nell'allegato B viene richiesto il CIG? Questo codice possiamo ottenerlo solo dopo lo svolgimento della gara.

**R.19):** il CIG non è un dato obbligatorio, in questa fase potete indicare semplicemente "N.D.".

**D.20):** avendo il Comune di XXX una partecipata in House al 100% denominata YYY srl con la proprietà e la gestione di immobili destinati ad utilizzo pubblico (uffici comunali, centro espositivo, ...), quest'ultima può aderire al bando in oggetto o vi sono altri bandi destinati all'efficientamento energetico degli immobili?

**R.20):** ai sensi del paragrafo "2.1 Soggetti beneficiari" dell'Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici", le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana:

- Enti Locali: Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni.

- Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere: Aziende Sanitarie Locali; Aziende Ospedaliere.

Pertanto la "YYY srl" non ha titolo per presentare domanda.

**D.21):** siamo a richiedere un chiarimento sulla potenza del contatore:

l'immobile è oggetto di Bando Energia Pubblica Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" in cui si prevede l'installazione di una pompa di calore che richiederà l'aumento di potenza del contatore da 11kW attuali a 20kW. Tramite il bando FER si vorrebbe installare l'impianto fotovoltaico per coprire i fabbisogni di energia dell'edificio post intervento. L'impianto fotovoltaico può essere dimensionato sui nuovi fabbisogni e quindi sulla nuova potenza del contatore (20kW) prevista in sede di progetto?

Nel Bando FER si dà la possibilità dell'aumento di potenza elettrica se avvengono contestualmente l'intervento 3b e 4b; nel nostro progetto globale di efficientamento avvengono contestualmente solo che l'intervento della sostituzione del generatore con un generatore a pompa di calore è stato inserito nel Bando Energia Pubblica.

Nel caso non posso aumentare il contatore ma i requisiti minimi di legge NZEB e per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico mi impongono una potenza minima di 14 kW come posso procedere per la partecipazione al Bando FER?

E' possibile chiedere un aumento di potenza del contatore legata ai nuovi fabbisogni post progetto Bando Energia Pubblica, prima della presentazione della domanda del Bando FER ai fine della partecipazione?

**R.21):** si conferma che ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando:

1) la potenza nominale elettrica degli interventi 2b2) e 4b) non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, salvo quanto previsto normativa Dlgs 199/2021.

2) che l'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso. Qualora si ricada nel caso di cui all'allegato III par. 2 c.3 del D.Lgs. 199/21, che impone una potenza elettrica minima delle fonti rinnovabili, allora il punto 1) è derogabile e quindi è possibile effettuare un aumento di potenza del contatore fiscale in essere fino alla potenza minima prevista del D.Lgs. 199/21. Tale deroga dovrà essere documentata allegando la relazione tecnica di cui al comma 1 art. 8 del Dlgs 192/2005 e l'APE stato di progetto (paragrafo 3.1 del Bando per le Azioni 2.1.1 e/o 2.1.2)

Si ricorda infine che per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile.

**D.22):** il quesito è:

1. se ho una potenza contrattuale, per esempio, di 25 kW e volessi installare un impianto FV (4b) ed una Pompa di calore (3b), posso per entrambi superare la potenza elettrica del contratto esistente, per esempio 60 kW?

2. Nel caso di intervento 3b+4b, il dimensionamento dell'impianto FV andrebbe fatto sui consumi annuali in bolletta o può essere fatto sullo scenario dei consumi POST da Diagnosi Energetica (aumentati a causa della pompa di calore)?

3. Nel caso che la risposta alla domanda 2 sia positiva, nel calcolo dell'aumento dei consumi dovuti alla presenza della PdC, possono essere inclusi anche quelli del servizio di climatizzazione estiva (che sarebbe un servizio aggiuntivo di APE POST)?

4. In ultima analisi, con l'intervento congiunto 3b+4b è possibile quindi dimensionare gli impianti (PdC ed FV) con potenze superiori a quella di contratto, rispettando le regole di dimensionamento sui fabbisogni dello scenario POST?

**R.22):** si risponde per punti:

1) Come riportato al paragrafo 3.1 del Bando l'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso. Quindi l'impianto fotovoltaico (intervento 4b), se congiunto all'installazione di una pompa di calore (intervento 3b), dovrà avere una potenza massima uguale alla somma del contratto attuale del contatore fiscale sommato alla potenza elettrica della pompa di calore da installare.

- 2) Oltre alla verifica della potenza massima, l'impianto fotovoltaico deve essere dimensionato in autoconsumo in relazione ai fabbisogni della situazione post intervento di cui alla tab. 4.4.1 dell'Allegato C e all'appendice 3.
- 3) L'intervento 3b è volto ad integrare l'impianto esistente di riscaldamento (caldaia) che nella situazione post intervento deve quindi funzionare come un sistema ibrido e di conseguenza non sostituisce un gruppo frigorifero esistente.

**D.23):** per l'Ospedale XXX stiamo valutando la fattibilità di installare un nuovo impianto fotovoltaico sopra il parcheggio di proprietà, creando delle pensiline fotovoltaiche dove poter parcheggiare le auto quindi una produzione circa 500 kW di picco (intervento 4B).

Avrei alcune domande:

1. Attualmente stiamo allacciando un impianto completato circa l'anno scorso da 60 kW su una potenza contrattuale di 811 kW possiamo usufruire lo stesso del bando per il nuovo impianto come precedentemente descritto?
2. Al fine della sola partecipazione del bando quali sono i documenti obbligatori da caricare sul portale
3. le strutture necessarie alla realizzazione dell'impianto (cabine e box per contenere quadri di stringa di campo e inverter) sono ricomprese nelle spese ammissibili?

**R.23): si risponde per punti alla richiesta:**

1) ai sensi del paragrafo 3.1 del bando, gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi. In caso di impianto fotovoltaico già esistente è consentita l'installazione di un nuovo impianto purchè distinto da quello già installato, da collegarsi al contatore elettrico fiscale esistente. Per quanto riguarda l'autoconsumo si precisa che il calcolo del fabbisogno energetico elettrico annuale deve essere al netto dell'impianto fotovoltaico già esistente.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

La potenza nominale elettrica degli interventi 2b2) e 4b) non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile. In caso di sistemi accumulo, la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico.

2) per i documenti obbligatori da caricare a sistema in fase di presentazione della domanda, si rimanda al paragrafo 4.2 del Bando. Al riguardo si precisa che costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato trasmissione della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante;
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando (elencate al paragrafo 4.2);
- la mancata documentazione obbligatoria da allegare a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.2;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti al paragrafo 3.1;
- la mancata rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte dall'Ente tra quelle ammissibili di cui al paragrafo 3.1.
- la mancata rispondenza delle spese previste per la realizzazione del progetto con le categorie di spese ammissibili di cui al paragrafo 3.4, ai fini della determinazione del quadro economico di ammissibilità.

3) ai sensi del paragrafo 3.4.2 del Bando, per la realizzazione degli interventi 1b), 2b1), 3b) e 4b) nonché per la redazione della diagnosi energetica previsti nel bando, l'importo delle spese ammissibili su cui calcolare il contributo da assegnare all'operazione è determinato a costi unitari secondo quanto previsto dalla metodologia di calcolo di unità di costo standard basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, così come approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024. Trattandosi di costi soggetti a UCS sono escluse tutte le opere edili non ricomprese in tale costo.

**D.24):** in riferimento al bando FSR per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici", Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili", chiedo i seguenti chiarimenti:

- 1) per quanto riguarda la taglia massima di 1 MW di picco, è possibile realizzare un ulteriore impianto separato di taglia 900 kW/ 1 MW sullo stesso sito con finanziamento fuori bando? Se sì cosa si intende per impianto separato? Basta la separazione fisica con la connessione al solito POD o è necessario la connessione a due Pod separati?
- 2) Nel caso che sul sito sia già presente un impianto fotovoltaico di taglia 50 kW picco, risulta possibile accedere al bando con un impianto da 1 MW?

3) Nella presentazione della richiesta di ammissione al bando è richiesto il PTFE e tutte le autorizzazioni necessarie. Visto che nel nostro caso specifico sono necessarie autorizzazioni da parte di enti terzi, ad esempio ENAV in quanto sul sito è presente un elisuperficie e sono necessarie anche altre autorizzazioni da parte di enti terzi, chiedo se tali autorizzazioni, nel caso non pervengano entro i termini di scadenza del bando, possono essere oggetto di integrazione successiva.

**R.24): si risponde per punti ai quesiti formulati:**

1) ai fini del presente Bando non sono ammissibili modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti. Impianto separato significa un impianto a se stante (inverter, moduli, tubazioni etc) non collegato fisicamente ad uno già esistente. E' sufficiente la separazione fisica con la connessione al solito POD.

Non è chiaro comunque il riferimento ad altro finanziamento. Al riguardo si richiama il paragrafo 3.6 del presente Bando, per cui ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva.

2) E' possibile purché l'impianto sia separato e fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità ed in particolare i seguenti:

- gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

- la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile;

- la potenza nominale elettrica degli interventi 2b2) e 4b) non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente.

3) ai sensi del paragrafo 4.2, lettera A), punto 10, a corredo della domanda occorre fornire eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto nonché relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8.

Tuttavia, la mancanza di pareri non è di per sé causa di esclusione. E' necessario però che il progetto presentato sia redatto ed approvato in conformità al Codice degli Appalti, per cui, per esempio, un progetto esecutivo per essere tale è necessariamente corredato dei necessari pareri e autorizzazioni.

A questo proposito si precisa che per essere ammissibile ai sensi del presente Bando, ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda. In entrambi i casi il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, deve inoltre sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

**D.25):** in riferimento al bando FSR per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici", Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili", chiedo i seguenti chiarimenti:

1) se è possibile realizzando due impianti fotovoltaici separati fisicamente, uno su una porzione di parcheggio e uno su di un'altra porzione di parcheggio (cioè ad esempio lotto 1 da 1 MW e lotto 2 da 0,5-1 MW o altra potenza) in un unico PPP e poter richiedere di accedere al bando solo per il lotto 1, oppure per poter accedere al bando si deve fare un PPP per il lotto 1 ed eventualmente per il lotto 2 un altro PPP separato, chiaramente senza candidatura al bando Regionale?

2) nel caso sia possibile fare due PPP separati (uno con candidatura al bando regionale e l'altro senza candidatura) ci sono limiti temporali da rispettare tra i due PPP?

**R.25):** se il lotto 2 non è oggetto di richiesta di contributo, è preferibile che lo stesso non compaia nell'istanza: così facendo la copertura finanziaria riguarderà solo il lotto oggetto di richiesta di contributo. Ai fini della presentazione è opportuno che i due lotti abbiano ciascuno un proprio CUP CIPE, in modo da poter seguire ciascuno la propria strada nella ricerca di eventuali finanziamenti a valere sul PR FESR 2021-2027. Pertanto, può essere più opportuno tenere separati i due progetti. Così facendo è irrilevante tutto ciò che riguarda il lotto 2.

Si ricorda che il progetto che preveda uno o più tipologie di intervento 1b), 2b1), 3b) e 4b), nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., deve comportare spese ammissibili totali superiori a 15.000,00 euro, così come determinate attraverso la metodologia a "costi unitari". Tuttavia, nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 comma 1 lettera a) del

Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato sarà calcolato esclusivamente secondo la metodologia a costi reali (Opzione 2 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B).

Le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A al Bando.

**D.26):** rispetto al bando in oggetto abbiamo le seguenti richieste di chiarimento:

1. Per gli interventi di tipo 4b), come indicato a pag. 8 dell'allegato 1 del bando, viene indicato che la potenza nominale elettrica dell'intervento non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, però nel caso l'intervento 4b sia effettuato in concomitanza con un intervento 3b si può prevedere un aumento della potenza installata. In tal caso la potenza di riferimento come limite all'intervento 4b rimane quella precedente all'intervento 3b, oppure quella post-intervento 3b?

La stessa domanda vale per la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico che deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, questo si riferisce al consumo pre o post-intervento 3b?

2. Come indicato al paragrafo 4.5.2 a pag. 15 dell'allegato 1 del bando, per la realizzazione degli interventi 3b) e 4b), l'importo delle spese ammissibili su cui calcolare il contributo da assegnare all'operazione è determinato a costi unitari secondo quanto previsto dalla metodologia di calcolo di unità di costo standard. Nel caso ci siano delle opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione dell'intervento come basamenti della pompa di calore da installare all'esterno, accessi e linee vita in copertura per l'impianto fotovoltaico ed allargamento della cabina elettrica per recepire l'aumento della potenza assorbita (superiore a 100 kW) queste possono essere inserite nei costi ammissibili e in quale modo?

3. per la realizzazione degli interventi 3b) e 4b), i costi della sicurezza e spese tecniche a disposizione della Stazione appaltante, come normalmente inserite nel quadro tecnico economico dell'intervento, sono da considerare a parte e in che percentuale massima?

**R.26):** si risponde per punti ai quesiti presentati:

1) ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile. Allo stesso paragrafo si specifica che l'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso. In conclusione, solo nel caso i due interventi siano realizzati insieme (3b e 4b), la potenza elettrica e il fabbisogno energetico elettrico da prendere a riferimento potranno essere quelli post intervento 3b).

2) ai sensi del paragrafo 3.4.2 del Bando, per la realizzazione degli interventi 1b), 2b1), 3b) e 4b) nonché per la redazione della diagnosi energetica previsti nel bando, l'importo delle spese ammissibili su cui calcolare il contributo da assegnare all'operazione è determinato a costi unitari secondo quanto previsto dalla metodologia di calcolo di unità di costo standard basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 così come approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 20/05/2024. Trattandosi di costi soggetti a UCS sono escluse tutte le opere edili non ricomprese in tale costo. Per lo stesso motivo non è possibile considerare a parte, come ulteriori spese ammissibili del piano dei costi di investimento, i costi della sicurezza e le spese tecniche. Per maggiori dettagli sulla "Metodologia per il calcolo di Unità di costo standard basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060" si rimanda all'allegato G) al Bando.

**D.27):** rispetto al bando in esame abbiamo richieste di chiarimento sull'appendice 3 dell'Allegato C della documentazione del Bando.

" La tabella STATO ANTE INTERVENTO (BOLLETTE) / STATO POST-INTERVENTO riportata nella sezione INTERVENTO 4b FOTOVOLTAICO dell'APPENDICE 3 – SCHEDE TIPOLOGIE DI INTERVENTO, riporta alcune formule da applicarsi per la compilazione delle celle in verde. Si rilevano tuttavia alcune imprecisioni, nello specifico:

- L'energia autoconsumata (F) è calcolata come differenza tra il consumo diurno ( $B+C^*+D^*$ ) e la produzione dell'impianto (E), mentre sarebbe opportuno valutarla come il valore minimo tra la produzione dell'impianto (E) e il consumo diurno ( $B+C^*+D^*$ ).

- L'energia accumulata (G) è calcolata come differenza tra l'energia autoconsumata (F) e l'energia prodotta (E), mentre sarebbe opportuno calcolarla come differenza tra energia prodotta (E) e energia autoconsumata (F), avendo cura di applicare un limite dipendente dalla capacità dell'accumulo.

- L'energia immessa in rete (H) è calcolata come differenza tra autoconsumo (F) e somma di produzione (E) e energia accumulata (G), mentre sarebbe opportuno calcolarla come differenza tra produzione (E) e somma tra autoconsumo (F) e energia accumulata (G).

- L'energia prelevata dalla rete (I) è calcolata come differenza tra il consumo totale (A) e la somma di energia prodotta (E) e energia accumulata (G), mentre sarebbe opportuno calcolarla come differenza tra il consumo totale (A) e la somma di autoconsumo (F) e energia accumulata (G).

In considerazione dei risultati non realistici ottenuti con l'applicazione delle formule indicate in tabella (autoconsumo negativo e energia assorbita con impianto in funzione maggiore di quella assorbita senza impianto in funzione), si chiede di poter calcolare le grandezze richieste adottando le correzioni alle formule proposte precedentemente."

**R.27):** si conferma che la tabella presente nell'Appendice 3 dell'Allegato C "Modello relazione tecnica di progetto" nelle colonne F G e H presenta un refuso (si veda correzione di cui al D.D. n.21410 del 24/09/2024). Le formule devono essere così modificate:

- la colonna F "Energia autoconsumata" avrà i valori corrispondenti a  $F=B+C^*+D^*(se<E \text{ "Energia prodotta da FV"})$  oppure  $F=E \text{ "Energia prodotta da FV" (se } B+C^*+D^*\geq E)$ .

- la colonna G "Energia accumulata" avrà i valori corrispondenti a  $G= E-F$  e va compilata SOLO in caso di sistemi di accumulo.

- La colonna H "Energia immessa in rete" avrà i valori corrispondenti a  $H= E-F-G$  In particolare si ricorda che la somma  $B+C^*+D^*$  fa riferimento all'energia DIURNA consumata nelle tre fasce definite da ARERA e cioè: F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività F2: da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività; sabato, dalle 7.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali. F3: da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata. I valori  $C^*$  e  $D^*$  fanno riferimento ai consumi SOLO DIURNI i quali rappresentano una porzione dei valori delle colonne C e D.

**D.28):** il Comune di XXX avrebbe interesse a partecipare al bando in oggetto in relazione a un immobile di proprietà dell'Amministrazione ma concesso in uso a terzi (società sportiva).

Gli accordi con il gestore prevedono che le utenze siano intestate a quest'ultimo, il quale provvede quindi ad accollarsi ogni relativo onere. Tuttavia, a fronte di innovazioni e/o migliorie che dovessero comportare risparmi di spesa per la parte privata, si prevede che questa versi all'Ente una percentuale delle minori uscite.

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

1- sussiste la possibilità di ottenere i finanziamenti di cui trattasi per un immobile in proprietà ma non nella attuale disponibilità dell'A.C.?

2 - è consentita la partecipazione anche qualora il Comune non sia intestatario delle bollette, ma ottenga comunque una plusvalenza dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili?

**R.28):** gli edifici oggetto di intervento per i quali può essere presentata domanda di finanziamento devono possedere TUTTE le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando.

In particolare, gli edifici in questione devono essere adibiti ad uso pubblico e non residenziale e assimilabili.

Inoltre devono essere di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al paragrafo 2.1 del Bando o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l'ordinamento giuridico vigente.

Gli Enti devono selezionare o avere già selezionato i soggetti gestori dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Ad ogni modo non è di per sé vincolante che le bollette siano intestate al Comune, ma nel rapporto tra pubblico e privato, quest'ultimo non può beneficiare direttamente o indirettamente del contributo di cui al presente Bando; si ricorda, infatti, che lo stesso non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando. A tal proposito la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

Tuttavia, preme evidenziare che quanto espresso è meramente indicativo e formulato sulla base di informazioni limitate, oltre che sul Bando. Ogni valutazione di merito è necessariamente rimandata all'istruttoria di ammissibilità, che prenderà in esame il contratto e i suoi contenuti.

**D.29):** con riferimento al Bando in oggetto sono cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti:

- in caso di realizzazione di impianto solare fotovoltaico e sistema di accumulo di cui al punto 3.1 lettera 4b), la diagnosi energetica deve essere comunque redatta, visto che, comunque, non vengono effettuati altri tipi interventi e che la quota di energia primaria globale rinnovabile è sicuramente maggiore di 0?

- Nel caso in cui fosse comunque obbligatoria la redazione della diagnosi energetica è possibile predisporre un'analisi che tenga conto esclusivamente dei consumi elettrici degli edifici, stante che nessun altro beneficio in termini di risparmio ed efficientamento energetico si ha dall'esecuzione dell'intervento ammesso?

- Nel caso di specie, uno degli interventi ammessi al Bando riguarda un impianto sportivo, i cui unici edifici interessati dall'installazione dell'impianto fotovoltaico sono adibiti a spogliatoi e magazzino, i cui consumi di energia elettrica sono una minima parte rispetto al complessivo dell'intero impianto sportivo (dotato di illuminazione campo, illuminazione esterna, piscina scoperta, ecc.). L'impianto fotovoltaico è stato dimensionato in modo che la produzione complessiva

sia in grado di soddisfare il fabbisogno energetico elettrico dell'intero complesso sportivo, ma nettamente superiore all'energia elettrica utilizzata dai due fabbricati sulla cui copertura sarà installata. E' corretta questa soluzione?

**R.29): si risponde per punti ai quesiti proposti:**

1) la risposta è sì, poiché, ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, ciascun intervento DEVE essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda. In conformità al D.M. 23/06/22 par 2.4.1 la diagnosi energetica può essere "standard" oppure "dinamica" e deve essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

2) dalla diagnosi energetica dell'edificio, redatta come sopra indicato, devono risultare le proposte degli interventi di cui al paragrafo 3.1 oggetto della domanda. Si tratta di un documento propedeutico alla progettazione ed è assimilabile ad un processo volto a valutare e analizzare il consumo energetico di un edificio al fine di identificare potenziali miglioramenti sotto l'aspetto costi-benefici dell'efficienza energetica;

3) Come riporta il paragrafo 3.1 del Bando:

- la potenza nominale elettrica dell'intervento non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente,

- la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile.

- la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Qualora l'intero impianto sportivo disponesse di un solo contatore fiscale, l'impianto dovrà essere dimensionato sui fabbisogni totali (desumibili dalle bollette) a cui fa capo il contatore. Qualora invece l'intero impianto sportivo disponesse di più contatori fiscali (per esempio uno per gli spogliatoi e magazzino ed uno per il campo sportivo) possono essere presentate anche due domande.

**D.30):** la presente per chiedere alcuni chiarimenti in merito al Bando in oggetto: secondo il capitolo 3.1 dell'Allegato 1 è ammissibile per un Comune che ha un contratto di energia elettrica esistente con potenza di 50,00 kW realizzare un impianto fotovoltaico con potenza maggiore e aumentare la potenza del contratto di energia contestualmente all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica? Può essere ammissibile a seguito della presentazione del documento di richiesta di aumento di potenza del contratto di energia elettrica esistente?

Quanto al capitolo 3.1, una RSA vuole realizzare gli interventi 3b e 4b contestualmente. Alla data di presentazione della domanda di finanziamento è intestataria di un contratto di energia elettrica pari a 50 kw ed intende realizzare una pompa di calore contestualmente alla realizzazione di 120 kwp di fotovoltaico. L'intervento è ammissibile?

Nell'allegato C cosa si intende per "Fabbisogno energetico elettrico in condizioni di funzionamento dell'impianto FV"?

Vanno considerati i parametri di consumo stimato a seguito degli interventi di miglioramento energetico?

Nell'allegato C la tabella riferita ai consumi elettrici, sulla base di cosa si calcola lo stato post intervento? Si basa sulle stime di produzione e consumo presenti nella diagnosi energetica?

**R.30): si risponde per punti ai quesiti ricevuti:**

1) Si conferma che ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando:

a) la potenza nominale elettrica degli interventi 2b) e 4b) non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, salvo quanto previsto normativa Dlgs 199/2021.

b) che l'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso. Qualora si ricada nel caso di cui all'allegato III par. 2 c.3 del D.Lgs. 199/21, che impone una potenza elettrica minima delle fonti rinnovabili, allora il punto a) è derogabile e quindi è possibile effettuare un aumento di potenza del contatore fiscale in essere fino alla potenza minima prevista del D.Lgs. 199/21. Tale deroga dovrà essere documentata allegando la relazione tecnica di cui al comma 1 art. 8 del Dlgs 192/2005 e l'APE stato di progetto (paragrafo 3.1 del Bando per le Azioni 2.1.1 e/o 2.1.2). Si ricorda infine che per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile.

2) E' ammissibile l'aumento di potenza del contatore se contestuale alla realizzazione dell'intervento 3b e 4b, tale aumento dovrà essere commisurato alla potenza elettrica della pompa di calore, inoltre per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale (comprensivo del fabbisogno elettrico della pompa di calore).

3) Per "Fabbisogno energetico elettrico in condizioni di funzionamento dell'impianto FV" si intende il fabbisogno riferito all'Appendice 3 scheda intervento 4b) colonna F che fa riferimento ai consumi elettrici diurni autoconsumati. Questo dato va riportato al par. 4.4.1 dell'Allegato C.

4) In caso di solo intervento 4b) i consumi sono quelli effettivi derivati dalle bollette; nel caso di contestuale intervento 3b) e 4b) i consumi sono quelli stimati post intervento derivati da appropriati calcoli energetici ai sensi delle normative vigenti.

5) Si conferma quanto riportato precisando che la diagnosi energetica è un documento propedeutico alla scelta degli interventi migliorativi, in esso vengono riportati tutti i consumi dello stato di fatto del fabbricato; mediante una modellazione del sistema edificio-impianto vengono quindi proposti una serie di interventi migliorativi sotto l'aspetto costi-benefici.

**D.31):** in riferimento al bando FESR per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici", Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili", chiedo il seguenti chiarimenti:

1) Essendo ammessa la possibilità che un progetto per cui si richiama il finanziamento possa essere compreso all'interno di un PPP riguardante anche altre opere, non soggette ai contributi regionali, si chiede dunque come il PFTE, per cui si presenta domanda di finanziamento, debba richiamare il PPP all'interno del quale è ricompreso e viceversa, come all'interno del PPP si debba richiamare il progetto finanziato (PFTE).

2) Al momento della presentazione della domanda di accesso al bando, in caso di PPP, lo stesso deve essere già approvato dalla stazione appaltante?

**R.31):** si risponde per punti ai quesiti proposti:

1) la domanda avrà ad oggetto un progetto (PFTE) con un proprio CUP CIPESS. In sede di domanda il soggetto proponente dovrà indicare quale modalità di realizzazione del progetto il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A).

Questa indicazione determinerà il ricorso all'Opzione 2 della sezione D.1.2 del Modello di domanda di cui all'Allegato B) (Operazione realizzata attraverso un PPP). Questo perché nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato non può assumere la forma di costi unitari ovvero sarà calcolato esclusivamente secondo la metodologia a costi reali.

Nel caso in cui il PPP abbia ad oggetto progetti ulteriori rispetto a quello oggetto di domanda di contributo, è necessario che lo stesso sia autonomo e distinto dagli altri sotto ogni aspetto, progettuale e di contabilità dei lavori (SAL, certificati di pagamento e fatture, mandati e quietanze) nel rispetto delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CUP CIPESS distinti).

Il PFTE formalmente approvato dal soggetto proponente potrà richiamare il PPP, quale scelta realizzativa del progetto stesso.

2) al momento della presentazione della domanda di accesso al bando, in caso di PPP, non è richiesto che lo stesso sia già approvato dalla stazione appaltante. Si ribadisce, invece, che il PFTE deve risultare formalmente approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda.

**D.32):** chiedo dei chiarimenti sull'allegato B, sezione B.4- TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI, dovremmo indicare [SI] in considerazione del fatto che:

- E' presente un progetto di efficientamento energetico con il quale si installano delle pompe di calore che porteranno ad un aumento della potenza contrattuale e ad un aumento dei consumi elettrici come risulta dalla diagnosi e dagli elaborati del progetto di efficientamento approvato per la presentazione della misura 2.1.1.

- E' possibile inserire delle note della compilazione sul portale informatico dove si spiega questo?

- D'altro canto non facciamo la misura 3b in quanto la pompa di calore è stata inserita nella misura 2.2.1 come efficientamento energetico.

In che modo possiamo giustificare l'aumento della potenza contrattuale rispetto allo stato attuale?

- E' possibile fare una dichiarazione da allegare?

Il criterio di premialità 7 : può essere selezionato facendo riferimento alla misura 2.1.1 già presentata, oppure il criterio è riferito solo a progetti di efficientamento presentati contestualmente alla misura 2.2.1?

**R.32):** la domanda deve essere compilata con esclusivo riferimento al progetto oggetto di richiesta di contributo: in questo caso si tratterà di un progetto per la produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici, azione 2.2.1 (di cui al D.D. n. 11084 del 22/05/2024 e s.m.i.).

Al riguardo si ricorda che:

- il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito delle Azioni del PR FESR 2021-2027 diverse dalle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 nonché con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER);

- il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027;



- il progetto oggetto di domanda, oltre ad avere un proprio CUP CIPESS (per quanto sopra descritto), deve essere autonomo e funzionale.

Ciò detto, il presente Bando prevede tra i criteri di premialità il n. 7): Progetto prevede anche interventi di efficientamento energetico.

A questo proposito la domanda prevede il campo UPLOAD dell'atto di approvazione del progetto di efficientamento energetico.

Potete procedere in tal senso, con la precisazione che quanto indicato non corrisponde ad alcun tipo di giudizio, poiché la documentazione presentata a corredo della domanda (così come la domanda stessa) sarà oggetto di valutazione in fase istruttoria.

**D.33):** avrei bisogno di sapere se nella parti della domanda di cui si riporta un estratto, ad esempio nel MODULO 4, vadano inseriti i dati del legale rappresentante o del delegato. Al riguardo si precisa che la domanda sarà firmata da soggetto delegato, con opportuna delega.

**R.33):** si conferma che all'interno del modulo 4 relativo al rappresentante legale dell'Ente, è necessario inserire i dati del Sindaco.

Resta inteso che, invece, anagrafica della domanda e firma digitale si devono corrispondere, nel vostro caso con il soggetto idoneamente delegato dal Sindaco.

Si ricorda che il Sindaco può delegare la presentazione e firma dell'istanza per conto dell'Ente a favore di altro soggetto, in quel caso il Sindaco dovrà:

- sottoscrivere una delega alla firma in nome e per conto del legale rappresentante,
- allegarla in domanda,
- mettere in anagrafica nome e cognome del soggetto delegato,
- allegare il suo atto di nomina con documento di identità e codice fiscale.

**D.34):** la RSA di XXX, sarebbe interessata a partecipare al bando indetto dalla Regione Toscana - Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA". Vorremmo sapere se questa RSA rientra nei criteri per partecipare al bando e se deve esserci un minimo di investimento.

**R.34):** l'Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" prevede che le domande possano essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica:

- Aziende Sanitarie Locali;
- ASP;
- Comuni;
- Unione dei Comuni;
- Società della Salute (SdS);
- Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023.

I soggetti proponenti come sopra identificati non devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento. A tal fine è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante da allegare alla domanda (modulo 4 della domanda). **L'importo minimo di spese ammissibili totali varia a seconda della tipologia di intervento, per questo si rimanda al paragrafo 3.1 del Bando.**

**D.35):** in studio seguiamo il progetto del fotovoltaico per un fabbricato che ospita uffici comunali che partecipa al bando regionale Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" per il solo intervento del fotovoltaico appunto.

L'edificio allo stato attuale è in corso di riqualificazione energetica con altri fondi (cappotto, infissi nuovi, nuove caldaie e nuovo gruppo frigo) e i lavori saranno ultimati a breve.

Poiché per partecipare al bando è richiesta la diagnosi energetica, pensavamo di considerare come stato attuale l'edificio con i lavori di riqualificazione ultimati e come stato di progetto considerare lo stesso edificio con l'aggiunta del fotovoltaico che è l'unico intervento oggetto del bando. Sorge però un problema: le bollette che abbiamo ovviamente sono bollette con l'edificio non riqualificato e quindi difficilmente saranno coerenti con lo stato attuale se procediamo come sopra descritto.

Come dobbiamo procedere? Consideriamo come detto sopra l'edificio riqualificato come stato attuale e riportiamo nei vari modelli valori non congruenti della diagnosi, oppure consideriamo come stato attuale l'edificio non riqualificato e come stato di progetto l'edificio riqualificato + fotovoltaico? se agiamo in questo secondo modo, nella compilazione dei modelli del bando nello stato di progetto inseriamo solo il fotovoltaico o anche gli altri interventi non oggetto di questo bando?

**R.35):** si ricorda che ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN

16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda.

La diagnosi energetica è un documento redatto sullo stato attuale dell'edificio che illustra, sotto l'aspetto costi-benefici, tutti gli interventi migliorativi.

In conformità al D.M. 23/06/22 par 2.4.1 la diagnosi energetica può essere "standard" oppure "dinamica" e deve essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia

certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

**D.36):** avrei bisogno di un'informazione riguardo al bando per produzione di energia da fonti rinnovabili su imm. Pubblici, azione 2.2.1. Nelle norme vi è scritto che qualora si volesse installare un impianto fotovoltaico su immobile pubblico è richiesta la diagnosi energetica dell'immobile stesso.

Domanda: se l'immobile è ristrutturato, pronto per l'utilizzo ma attualmente non utilizzato da nessuno, ci sono i requisiti? L'immobile in questione è una ex scuola.

È possibile installare l'impianto fotovoltaico usando la copertura solo come mero appoggio dei pannelli ma produrre energia elettrica e mandarla in rete?

Attualmente non sarebbe possibile utilizzarla in auto consumo sull'immobile in quando non utilizzato.

**R.36):** **pai sensi del paragrafo 2.2, punto 2, lettera b), del Bando, gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile al momento della presentazione della domanda.**

Al riguardo è richiesta, quale documentazione per attestare il requisito di edificio esistente e utilizzato di fornire la seguente documentazione:

- UPLOAD di n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni, di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;

- UPLOAD di n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni, di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo. Qualora il combustibile sia gasolio o gpl o altro e in assenza di contatore, fornire le fatture con evidenziate le quantità di combustibile annuali degli ultimi 3 anni, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

La mancanza di tale requisito determina la non ammissibilità a contributo del progetto.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, l'intervento "4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo" per essere ammissibile deve:

- essere di nuova realizzazione;

- destinato solo all'autoconsumo.

Eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o uno dei diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del D.lgs.199/2021, dovranno essere ceduti alla Regione in attuazione delle politiche di contrasto alla povertà energetica quali quelle previste nella Proposta di legge n°2 approvata mediante deliberazione della G.R. del 15/04/2024.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile. Inoltre, in caso di sistemi accumulo, la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico.

Sulla base di quanto sopra la proposta descritta sembra NON essere ammissibile a contributo.